

Codice A1414C

D.D. 12 ottobre 2020, n. 1143

Parere favorevole di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente al trasferimento di sede di una Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori, da ubicare nel Comune di Nizza Monferrato (AT).



ATTO DD 1143/A1414C/2020

DEL 12/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori

OGGETTO: Parere favorevole di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente al trasferimento di sede di una Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori, da ubicare nel Comune di Nizza Monferrato (AT).

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità;

- la Deliberazione suddetta, all'allegato D punto 2.2, inerente alle strutture sanitarie e socio sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori, ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. richiede il parere, obbligatorio e non vincolante, dell'A.S.L. territorialmente competente (rappresentata dal Direttore Generale o suo delegato) da esprimersi con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, istituito con D.G.R. n. 45-3071 del 05/06/2006, nell'ambito di riunioni convocate a tal fine. Tale parere, espresso in modo univoco e congiunto, valuterà i requisiti strutturali e gestionali previsti dalle norme specifiche di riferimento e la localizzazione territoriale della struttura;

- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:

- o non è consentito, con riferimento alle strutture per la tutela della salute mentale dei minori, esprimere un parere di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. senza possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. medesimo. Ne consegue che per la realizzazione delle strutture anzidette è mantenuto il fabbisogno regionale individuato con provvedimenti regionali;
- o la verifica dei requisiti previsti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta

ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

o la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A.

- con la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori;

- con la D.G.R. n. 49-5480 del 03/08/2017, in seguito rettificata con D.G.R. n. 35-5849 del 27/10/2017, si è ridefinito il fabbisogno di posti letto delle Comunità Terapeutiche (CTM) e delle Comunità Riabilitative Psicosociali (CRP);

- con la D.G.R. n. 17-517 del 15/11/2019 è stata modificata e integrata la D.G.R. n. 31-8596/2019, con riferimento ai punti 9.4 e 9.5 (disposizioni transitorie) dell'Allegato A;

- con nota pervenuta in data 03/08/2020 (prot. regionale n. 25321/A1414C del 03/08/2020), il Comune di Nizza Monf.to ha inoltrato agli uffici regionali, a nome e per conto del Legale Rappresentante della Pandora srl, una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente al trasferimento della Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori denominata "Pandora", con capienza di n. 10 posti letto, dall'attuale sede di Strada Cornigliano n. 11 a Castel Boglione, in un immobile ubicato in Strada Provinciale del Turchino – Nizza Monf.to (AT);

- il Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori, con nota prot. n. 26339/A1414C del 13/08/2020, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente l'istanza sopraindicata.

Considerato che:

-così come previsto dalla deliberazione n. 31-8596/2019, il Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori ha richiesto il parere, obbligatorio e non vincolante, del Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile e dell'A.S.L. AT rappresentata, ai fini del procedimento in oggetto, dal Direttore della SC di NPI;

- il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, in una riunione tenutasi in data 29/09/2020, ha valutato positivamente il progetto gestionale e le planimetrie inerenti alla CRP di cui è caso ed ha demandato al Direttore della S.C. di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL AT il compito di verificare l'idoneità della localizzazione della nuova struttura in termini di collegamento con i servizi territoriali;

- il Direttore della S.C. di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL AT, a seguito di sopralluogo, ha trasmesso una relazione datata 07/10/2020 (prot. regionale n. 31954/A1414C del 08/10/2020) da cui si evince che la nuova ubicazione risulta funzionale rispetto alle esigenze assistenziali, in quanto vicina al centro abitato e di conseguenza non isolata, facilmente raggiungibile e meglio collegata con i servizi del territorio;

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla richiesta presentata dal Legale Rappresentante della Pandora srl, di trasferire la Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori denominata "Pandora", con capienza di n. 10 posti letto, dall'attuale sede di Strada Cornigliano n. 11 a Castel Boglione, in un immobile ubicato in Strada Provinciale del Turchino – Nizza Monf.to

(AT);

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- vista la D.G.R. n. 45-3071 del 05 giugno 2006;
- vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18 dicembre 2012 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 35-5849 del 27 ottobre 2017;
- vista la D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;
- vista la D.G.R. n. 17-517 del 15 novembre 2019;
- vista la nota prot. n. 26339/A1414C del 13 agosto 2020;

DETERMINA

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta del Legale Rappresentante della Pandora srl, con sede legale in Castel Rocchero (AT) – Strada Cocita n. 4, P. IVA 01490260054, di trasferire la Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori denominata "Pandora", con capienza di n. 10 posti letto, dall'attuale sede di Strada Cornigliano n. 11 a Castel Boglione, in un immobile ubicato in Strada Provinciale del Turchino – Nizza Monf.to (AT).

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è la seguente:

-due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il presente parere perde efficacia;

-sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento della struttura, il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Luciana Ipsa

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i
soggetti erogatori)
Firmato digitalmente da Tiziana Rossini